

ESENTE



N. 3902/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI-2 CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Umberto GOLDONI - Presidente

Dott. Stefano PETITTI - Consigliere Rel.

Dott. Maria Rosaria SAN GIORGIO - Consigliere

Dott. Aldo CARRATO - Consigliere

Dott. Milena FALASCHI - Consigliere

R.G. 8214/11

Cron. 3902

Rep.

Ud. 9/1/2014

ha pronunciato la seguente

sanzioni
amministrative

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

BARALE Alessandro (BRL LSN 73R16 D205S), rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'Avvocato Daria Boriosi, elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Poma n. 4, presso lo studio dell'Avvocato Marco Baliva;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

- intimato -

avverso la sentenza del Tribunale di Mondovì depositato il 13 gennaio 2011.



Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 gennaio 2014 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito l'Avvocato Edoardo Toraldo, con delega.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Barale Alessandro proponeva ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Mondovì al fine di ottenere l'annullamento del verbale di contestazione della violazione al Codice della Strada emesso nei suoi confronti dai Carabinieri di Morozzo (CN).

Il Giudice di Pace rigettava il ricorso con sentenza depositata il 13 gennaio 2011.

Il Barale proponeva gravame avverso tale sentenza.

Il Tribunale di Mondovì dichiarava non luogo a provvedere poiché, secondo il giudice adito, la sentenza in oggetto non era appellabile, bensì ricorribile per cassazione, rilevando altresì difetti di forma nella proposizione del ricorso.

Avverso il provvedimento reso dal Tribunale di Mondovì, Barale Alessandro ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.

L'intimato Ministero non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio rileva preliminarmente che non è di ostacolo alla trattazione del ricorso la mancata presenza,



alla odierna pubblica udienza, del rappresentante della Procura generale presso questa Corte.

Invero, l'art. 70, comma secondo, cod. proc. civ., quale risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 75 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, prevede che il pubblico ministero «deve intervenire nelle cause davanti alla Corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge». A sua volta l'art. 76 del r.d. 10 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 81 del citato decreto-legge n. 69, al primo comma dispone che «Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude: a) in tutte le udienze penali; b) in tutte le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e nelle udienze pubbliche dinanzi alle sezioni semplici della Corte di cassazione, ad eccezione di quelle che si svolgono dinanzi alla sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile». L'art. 376, primo comma, cod. proc. civ. stabilisce che «Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio».

Infine, l'art. 75 del già citato decreto-legge n. 69 del 2013, quale risultante dalla legge di conversione n.



98 del 2013, dopo aver disposto, al primo comma, la sostituzione dell'art. 70, secondo comma, del codice di rito, e la modificazione degli artt. 380-bis, secondo comma, e 390, primo comma, del medesimo codice, per adeguare la disciplina del rito camerale alla disposta esclusione della partecipazione del pubblico ministero alle udienze che si tengono dinnanzi alla sezione di cui all'art. 376, primo comma, al secondo comma ha stabilito che «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», e cioè a far data dal 22 agosto 2013.

Orbene, il Collegio rileva che l'esplicito riferimento contenuto sia nell'art. 76, comma primo, lett. b), del r.d. n. 12 del 1941 (come modificato dall'art. 81 del decreto-legge n. 69 del 2013), sia nell'art. 75, comma 2, citato, alle udienze che si tengano presso la Sesta sezione (e cioè quella di cui all'art. 376, primo comma, cod. proc. civ.), consenta di ritenere non solo che la detta sezione è abilitata a tenere oltre alle adunanze camerale anche udienze pubbliche, ma anche che alle udienze che si tengono presso la stessa sezione non è più obbligatoria la partecipazione del pubblico ministero. Rimane impregiudi-



cata, ovviamente, la facoltà dell'ufficio del pubblico ministero di intervenire ai sensi dell'art. 70, terzo comma, cod. proc. civ., e cioè ove ravvisi un pubblico interesse.

Nel caso di specie, il decreto di fissazione dell'udienza odierna è stato emesso in data 25 settembre 2013, sicché deve concludersi che l'udienza pubblica ben può essere tenuta senza la partecipazione del rappresentante della Procura generale presso questa Corte, non avendo il detto ufficio, al quale pure copia integrale del ruolo di udienza è stata trasmessa, ravvisato un interesse pubblico che giustificasse la propria partecipazione ai sensi dell'art. 70, terzo comma, cod. proc. civ.

2. Nel merito, con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto la sentenza del Giudice di Pace non appellabile, ma direttamente ricorribile per cassazione.

Con il secondo motivo, il Barale critica il provvedimento del Tribunale di Mondovì in quanto, a suo dire, pur essendo stato l'appello introdotto erroneamente con ricorso anziché con citazione, poteva operare, nel caso di specie, il generale principio di conservazione dell'atto nullo ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ. (avendo l'atto raggiunto il suo scopo) ovvero il principio di conversione



ex art. 159, comma 3, cod. proc. civ., con salvezza degli effetti dell'atto erroneamente proposto.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Invero, coglie nel segno la censura con cui il ricorrente critica il provvedimento impugnato nella parte in cui afferma che *le sentenze rese ai sensi della L. 689/1981 non sono appellabili, ma direttamente ricorribili per cassazione.*

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 26 del d.lgs. n. 40 del 2006 all'art. 23 della legge n. 689 del 1981, operanti in relazione a tutti i provvedimento depositati dopo il 2 marzo 2006, il ricorso diretto per cassazione è esperibile soltanto nei confronti dell'ordinanza del Giudice di Pace che dichiara inammissibile l'opposizione alla sanzione amministrativa per proposizione del relativo ricorso oltre il termine di cui all'art. 22 della citata legge n. 689 del 1981 (fattispecie espressamente prevista dal primo comma dell'art. 23), mentre l'unico mezzo di impugnazione ordinario avverso le sentenze pronunciate dal medesimo giudice, nonché avverso le ordinanze di cui al quinto comma dell'anzidetto art. 23, è costituito dall'appello (Cass. n. 24748 del 2009).

L'accoglimento del primo motivo, assorbe l'esame del secondo che, del resto, ha ad oggetto una motivazione ad *abundantiam*, in quanto esplicitata dal giudice dopo la in-



dicazione dell'inammissibilità del rimedio prescelto
(Cass., S.U., n. 3840 del 2007).

Il provvedimento impugnato deve essere quindi cassato,
con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Mondovì, in
diversa composizione.

Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamen-
tazione delle spese del giudizio di legittimità.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbi-
to il secondo; cassa il provvedimento impugnato e rinvia,
anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribu-
nale di Mondovì in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il
9 gennaio 2014.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi. 19 FEB. 2014



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA